

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

(Strasburgo, 30 maggio - 1 giugno 1995)

PARERE 1 (1995)¹

RELATIVO AL

**PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE N° R (95)...
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
PREPARATO DAL CDLR^{**}**

¹ Discusso e adottato dal Congresso il 30 maggio 1995 prima seduta (ved. doc. CG (2) 1, Parte I, bozza di Parere presentata dal Sig. L. Cuatrecasas, Relatore)

^{**} La bozza in questione è riportata nel documento CG (2) 1A

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa

1. Esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbia confermato, con la presente richiesta di parere, il ruolo del CPLRE in quanto organo consultivo del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 2 (2) della Risoluzione statutaria (94) 3;
2. Approva e si rallegra per l'iniziativa del Comitato direttivo delle autorità locali e regionali di proporre una raccomandazione sulla messa in opera del principio di sussidiarietà;
3. Riferendosi alla sua Risoluzione 8 (1994) relativa alla conferenza su "la regionalizzazione in Europa - bilancio e prospettive" (Ginevra, Svizzera, 3-5 giugno 1993), nella quale aveva segnatamente invitato le sue camere a "avviare delle riflessioni sulla definizione di un Codice di applicazione del principio di sussidiarietà, da attuare sia all'interno degli Stati che su scala europea (si veda il paragrafo 24 della Dichiarazione di Ginevra)" e in base alla quale la Camera delle Regioni del CPLRE lavora attualmente alla preparazione di una carta europea dell'autonomia regionale, destinata a dare concretezza a certi aspetti del principio di sussidiarietà, tra i quali il riconoscimento delle regioni come nuovo livello di applicazione di tale principio.
4. Rammentando che si tratta non tanto di un'innovazione ispirata dall'inserimento di tale principio nei Trattati costitutivi dell'Unione europea, quanto di un seguito logico delle attività condotte dal Consiglio d'Europa già dal 1957 a favore dell'autonomia locale e regionale in seno agli Stati membri e, in particolare, della **Carta europea dell'autonomia locale che, nel suo articolo 4, comma 3, costituiva fin dal 1985 la prima enunciazione del principio di sussidiarietà in un testo di diritto internazionale;**
5. Convinto inoltre che il fatto che il Consiglio d'Europa riaffermi e renda concreto detto principio lo rende atto a rafforzare e a rinnovare la sua azione a favore dei vari livelli di autonomia locale e regionale;
6. Rallegrandosi per il fatto che tale riconoscimento costituisce in particolare un incitamento rivolto agli Stati membri - ma anche alle entità che li compongono quando il loro statuto è equivalente o si avvicina a quello dello Stato - affinché riesaminino la loro legislazione e, se necessario, le loro strutture alla nuova luce di detto principio la cui applicazione deve essere generale sia verticalmente - tra i vari livelli-, che orizzontalmente - tra la sfera pubblica di ognuno di questi livelli e il campo delle responsabilità individuali o collettive -, in vista di una società più armoniosa e preoccupata del benessere dei suoi cittadini;
7. Persuaso che detto riconoscimento potrà ugualmente costituire un valido apporto per gli Stati membri che costruiscono attualmente il loro sistema di autonomia locale e regionale e per gli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa, affinché tengano conto, in tale contesto, del principio di sussidiarietà e delle sue implicazioni;

8. Tenuto conto del parere sull'applicazione del principio di sussidiarietà all'Unione Europea, si congratula del lavoro del Comitato delle Regioni in questo campo e considera che l'introduzione del contesto regionale e locale nell'applicazione del principio di sussidiarietà è positiva;
9. Approva l'applicazione delle disposizioni enunciate nel progetto di raccomandazione non solo per quanto riguarda le relazioni tra il governo centrale e le collettività locali, ma anche tra i vari livelli dell'amministrazione, sia centrali, che regionali o locali;
10. Conscio delle difficoltà per l'applicazione del principio - segnatamente sul piano strettamente giuridico e, in particolare, sul piano delle sue competenze giurisdizionali- auspica che vengano condotte delle azioni per facilitarne la comprensione, qualunque sia il sistema istituzionale a cui partecipa ognuno degli Stati o la lingua che utilizza, perché si sviluppi, in seno ai vari Stati europei, una vera "cultura della sussidiarietà"; esamina favorevolmente, in questo ambito, la possibilità di condurre un'azione comune in cooperazione con il Comitato delle regioni dell'Unione europea;
11. Decide, per il momento, che le raccomandazioni debbano incentrarsi sulla questione della ripartizione delle competenze, troppo spesso trascurata, proprio a causa della difficoltà di definire degli ambiti di competenze distinti, nonché della tendenza naturale delle legislazioni a privilegiare degli approcci settoriali;
12. Approva, con tale riserva, la ricerca di un ambito di competenze proprie ad ogni livello e innanzitutto al livello più vicino al cittadino, basandosi se possibile sulla formulazione di una clausola di competenza generale, nello spirito dell'articolo 4 della Carta europea dell'autonomia locale; la consultazione delle stesse autorità locali e regionali sotto una forma da definire per valutare e, se necessario, riesaminare le ripartizioni delle competenze esistenti; il ricorso a fasi sperimentali e alla definizione delle competenze scelte in modo idoneo, in funzione della grandezza delle collettività di uno stesso livello o delle possibilità offerte dalle procedure di cooperazione e di delega;
13. Si augura di essere associato alla valutazione e al controllo da parte degli Stati membri dell'applicazione del principio di sussidiarietà sotto una forma da definire; di ricevere, se possibile, le relazioni nazionali in materia, sia separatamente, sia nell'ambito del processo globale di controllo della messa in opera della Carta europea dell'autonomia locale, e nella fattispecie del suo articolo 4, comma 3; che venga fatto uno sforzo di redazione per meglio identificare l'applicazione del principio e i suoi criteri di applicazione;
14. Intende partecipare, nell'ambito delle sue funzioni e in modo determinato, alla diffusione dell'idea di sussidiarietà in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa;
15. Suggestisce, di conseguenza, al Comitato dei Ministri di completare la Raccomandazione sulla messa in opera del principio di sussidiarietà, mettendo in atto una procedura di controllo continuato del testo, associandovi il CPLRE, istituzione rappresentativa dei poteri locali e regionali a livello europeo, in vista di garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà da parte degli Stati membri e degli Stati candidati, onde contribuire così sia al rafforzamento dell'autonomia locale, che allo sviluppo dell'autonomia regionale.

16. Il CPLRE propone al Comitato dei Ministri di aggiungere un nuovo paragrafo al punto (b) sulle raccomandazioni ai governi degli Stati membri:

"In questi casi sarebbe opportuno incoraggiare la realizzazione di programmi di coordinazione per lo sviluppo locale integrato, che, attraverso l'elaborazione - in via preliminare - di una pianificazione strategica, favoriscono la creazione di progetti di collaborazione tra le diverse Amministrazioni territoriali, secondo lo spirito della Risoluzione 257 del CPLRE";

17. Invita gli Stati che non hanno ancora firmato e ratificato la Carta europea sull'autonomia locale di farlo all'occasione del 10° anniversario dell'adozione di questo testo oppure di fornire delle spiegazioni sulle ragioni che li inducono a non firmare e ratificare questo importante documento a favore delle istituzioni democratiche.